

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5148 del 05/10/2023
Oggetto	D. Lgs 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA in Comune di Toano (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5330 del 05/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 25099-2023

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019 intestata alla Ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA, impianto sito in Comune di Toano (RE), Via dell'Industria n. 15 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019, modificata con Determinazione dirigenziale n. 6133 del 29-11-2023, è stata rilasciata alla ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Toano (RE), via dell'Industria n. 15.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale (prot. n. 151807 del 07-09-2023), con la quale la Ditta prevede di realizzare i seguenti interventi:

- sostituzione e spostamento dell'attuale filtro di depurazione delle emissioni in atmosfera a servizio delle 6 linee di smalteria, emissione E12, con un nuovo filtro di portata maggiore, passando dagli attuali 50.000 Nm³/h ai futuri 75.000 Nm³/h.

Dato atto che con prot. PG.354334 del 12-04-2023 la Regione Emilia Romagna (ref. prot. ARPAE n. 63870 del 12-04-2023), ha rilasciato la valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.

152/2006 relativa al progetto di “spostamento e sostituzione del filtro di depurazione delle emissioni in atmosfera delle linee di smalterie, emissione E12”, presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche SpA in cui ritiene che il progetto non necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Considerato che, in merito alle emissioni in atmosfera:

- il filtro sarà spostato dal lato nord-est al lato sud-ovest dello stabilimento, come evidenziato nelle planimetrie allegate alla domanda, in quanto nell'area occupata dal filtro attuale è in progetto la realizzazione di un locale compartimentato da adibire a deposito imballaggi;
- l'intervento non comporterà un aumento del flusso di massa delle emissioni in atmosfera, in quanto la Ditta propone una riduzione del limite per il materiale particellare (l'unico parametro modificato dall'introduzione dell'impianto in modifica) per i punti emissivi E1, E2, E18, E20 ed E21 a compensazione delle modifiche;

Considerato che, relativamente al consumo di energia elettrica, con l'installazione del nuovo filtro, si prevede un leggero aumento dei consumi in funzione dell'aumentata potenza del ventilatore (+ 0,01 GJ/t). Il consumo di gas metano e il relativo indice non subirà variazioni. La tabella ipotizzata per questi indicatori, preso come riferimento il consumo dell'anno 2022, è la seguente:

<i>Parametro</i>	<i>Riferimento LL.GG. IPPC</i>	<i>Situazione attuale Report 2022</i>	<i>Situazione futura</i>
Consumo specifico totale medio di energia (termica + elettrica), in GJ/t	6,5 GJ/t (grès porcellanato, ciclo completo)	5,26 GJ/t	5,27 GJ/t

Considerato che, per quanto riguarda le modifiche apportate alla matrice rumore, l'elettroventilatore dell'emissione E12 sarà collocato all'interno di una nuova cabina afonica e lungo il condotto di espulsione aria in atmosfera sarà installato un nuovo silenziatore dissipativo.

Inoltre, secondo quanto dichiarato nella “Valutazione previsionale di impatto acustico” datata 31/08/2023, relativamente all'impatto sonoro generato dall'impianto in modifica, si evidenzia che sono rispettati sia il valore limite assoluto di immissione misurato ai confini aziendali e presso i recettori individuati sia il valore limite differenziale di immissione (nel periodo diurno e notturno) presso i medesimi recettori.

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 164891 del 29-09-2023, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come “persona giuridica” nella ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ferrari Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa in Comune di Toano (RE), Via dell'Industria n. 15 e sede legale in Comune di Finale Emilia (MO), via Panaria Bassa n. 22;

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

c) di aggiornare la Sezione D della suddetta AIA nel seguente modo:

- **la Tab. A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è sostituita con la seguente:**

Tabella A)

Punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata della emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità autocontrolli
E1	Alimentazione silos materia prime	12.000	24	polveri	< 25	FT	semestrale
E2	Movimentazione materia prime e macinazione impasti	20.000	24	polveri	< 25	FT	semestrale
E3	Atomizzatori non in produzione (Solo fumi forni)	32100	24	polveri fluoro	<5 <5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,5		annuale
				SOV aldeidi totali	<50 <20		semestrale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**
E3	Atomizzatori in produzione (+ forni)	90000	24	polveri fluoro	<27 <2,5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,25		annuale
				SOV aldeidi totali	<25 <10		semestrale
				ossidi di azoto	<100		annuale*
				ossidi di zolfo	<250		annuale**
E4	Atomizzatori non in produzione (Solo fumi forni)	32100	24	polveri fluoro		FT con calce	trimestrale

					<5 <5		
				piombo	<0,5		annuale
				SOV aldeidi totali	<50 <20		semestrale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**
E4	Atomizzatori in produzione (+ forni)	90000	24	polveri fluoro	<27 <2,5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,25		annuale
				SOV aldeidi totali	<25 <10		semestrale
				ossidi di azoto	<100		annuale*
				ossidi di zolfo	<250		annuale**
E7	Alimentazione presse e pressatura	59.000	24	polveri	< 26	FT	semestrale
E8	Pulizia pneumatica reparti	1.500	24	polveri	< 30	FT	semestrale
E9-E10	Essiccatoi rapidi orizzontali	6.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E11	Essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E12	Linee di applicazione effetti speciali	75.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale

E14-E15	Camini di raffreddamento forni	8.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E16	Soffiaggio ingresso forno stampanti inkjet	20.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E17	Bruciatore termoretraibile	400	18	-----	-----	-----	-----
E18	Pulizia uscita forni	12.000	24	polveri	< 28	FT	semestrale
E19	Sfiato vapore mulino continuo	1.500	24	-----	-----	-----	-----
E20	Movimentazione, insilaggio atomizzato e granulazione a secco	16.500	24	polveri	< 28	FT	semestrale
E21	N.2 spazzolatrici crudo	16.500	24	polveri	< 28	FT	semestrale
E22	Sfiato vapore mulino continuo	1.500	24	-----	-----	-----	-----
E23	Alimentazione presse e pressatura	59.000	24	polveri	< 26,5	FT	semestrale
E24-E25	Essiccatoi rapidi orizzontali	6.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E26-E27	camini di raffreddamento forni	12.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E28	Pulizia pneumatica reparti	2.000	saltuario	polveri	< 30	FT	semestrale
E29	Pulizia pneumatica reparti	2.000	saltuario	polveri	< 30	FT	semestrale

E30	Essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E33	Postazione saldatura officina manutenzione	1.500	saltuario	-----	-----	-----	-----
E34	Movimentazione e insilaggio atomizzato	18.000	24	polveri	< 29	FT	semestrale
E35	Bruciatore termoretraibile	400	18	-----	-----	-----	-----
E38	Pulizia uscita smalteria e ingresso forni	1.500	saltuario	-----	-----	FT	-----
E39 - E42	Emergenza forni	16.050	-----	-----	-----	-----	-----
E43	Silos stoccaggio polveri	0,52	Saltuario	polveri	< 30	FT	-----
E44	Silos stoccaggio polveri	0,52	Saltuario	polveri	< 30	FT	-----
E45	Linea di rettifica 2-3	65.000		polveri	< 10	FT	semestrale
E45	Linea lappatura+rettifica 1	35.000		polveri	< 10	FT	semestrale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) e al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la periodicità è trimestrale

** se viene usato come combustibile gas metano o naturale il limite si considera automaticamente rispettato e non è richiesto autocontrollo annuale

La data ultima di messa a regime per l'emissione E12 è entro il 31-01-2024.

Dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152:

- Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle

condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime per la E12, 1 campionamento per le emissioni E1-E2-E18-E20-E21) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

c) al paragrafo G) EMISSIONI SONORE della Sezione D2 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

6) La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche, una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi e di confine individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM

16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento. La misura dei livelli differenziali dovrà comunque avvenire nell'orario e nelle condizioni di maggiore disturbo, ovvero durante la contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti interne ed esterne (comprese le sorgenti saltuarie e discontinue) e negli orari di minimo livello residuo della zona.

7) Entro 45 giorni dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica, firmata da tecnico competente in acustica, che contenga inoltre una descrizione precisa degli interventi di insonorizzazione effettuati; nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.